

Circolare n°188/C/2024: NASpl e DIS-COLL: limiti reddituali 2023 e 2024 – Inps, msg. n. 1414/2024.

22 Aprile 2024

Con il messaggio n. 1414/2024, l'Inps ha riepilogato i limiti reddituali riferiti al 2023 e al 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216/2023 (attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche).

In via preliminare, l'Istituto ricorda che il d.lgs. n. 22/2015, agli articoli 9, 10 e 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. Per la NASpl è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL si ammette la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, a condizione che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.

Per entrambe le prestazioni vi è l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai citati articoli del d.lgs. n. 22/2015.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216/2023, relativamente all'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. *no tax area*) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024), l'Inps ha comunicato che:

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l'anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l'anno 2024;
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022).

Infine, l'Inps ha ricordato che le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni NASpl e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.

Si ricorda peraltro che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia.

Allegati

[Circolare_n°188_C_2024](#)

[Apri](#)

[INPS_Messaggio_1414-2024](#)

[Apri](#)